

**DAL MODELLO 231 AL MODELLO DI PREVENZIONE FIGC:  
L'EVOLUZIONE DELLA COMPLIANCE  
NELLE SOCIETÀ DI CALCIO**

di *Francesco Riccardi\**

*ABSTRACT: The increasing structural, organizational, and operational complexity of football clubs has required these entities to engage with the provisions of Legislative Decree No. 231 of 2001 and the implications related to the administrative liability outlined by that law. Over the years, football clubs have thus adopted their own Organizational, Management, and Control Models (MOGC). In parallel, the Italian Football Federation (FIGC) has chosen to introduce a similar instrument within its regulatory framework, known as the Prevention Model, designed to exempt clubs from sporting liability pursuant to Art. 6 Sports Justice Code (CGS). The coexistence of these distinct obligations could therefore suggest the need to regulate a single model aimed at preventing the commission of both administrative-criminal and sporting offenses within football clubs.*

*La crescente complessità strutturale, organizzativa e operativa delle società di calcio ha reso necessario che tali enti si confrontassero con la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e con le implicazioni legate alla responsabilità amministrativa delineata dalla norma. Nel corso degli anni, si è così assistito all'adozione, da parte delle società di calcio, di propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC). Contestualmente, la FIGC ha scelto di introdurre nel proprio ordinamento uno strumento analogo, il c.d. Modello di prevenzione, concepito come mezzo per esentare le società dalla responsabilità sportiva in virtù dell'art. 6 CGS. La coesistenza di tali distinti oneri suggerisce, pertanto, l'opportunità di regolamentare un unico modello, finalizzato a contrastare la commissione di illeciti, tanto di natura amministrativo-penale quanto sportiva, all'interno delle società di calcio.*

**Keywords:** *Football clubs – D.lgs. n. 231 del 2001 – Administrative liability of corporations – Model of organisations, management and control – Liability ex Art. 6 FIGC Sport Justice Code – Prevention Model.*

*Società di calcio – D.lgs. n. 231 del 2001 – Responsabilità amministrativa degli enti – Modello di organizzazione, gestione e controllo – Responsabilità ex Art. 6 – Codice di Giustizia Sportiva FIGC – Modello di prevenzione.*

---

\* Dottore in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Vincitore ex aequo «Premio RDES 2023-2024». E-mail: fra.riccardi5@gmail.com.

SOMMARIO: 1. La responsabilità amministrativa delle società di calcio ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 – 2. Le principali aree a rischio di reati-presupposto nelle società di calcio – 3. L’implementazione da parte delle società di calcio del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001 – 3.1 (*segue*) La struttura e i contenuti del modello ex D.lgs. n. 231 del 2001 adottato dalle società di calcio – 3.2 (*segue*) Gli effetti e i benefici per le società di calcio derivanti dall’implementazione del MOGC – 4. L’adozione di un «proprio Modello 231» da parte dell’ordinamento calcistico: il Modello di prevenzione ex art. 7, comma 5, Statuto FIGC – 4.1 (*segue*) Il Modello di prevenzione quale strumento di esonero dalla responsabilità sportiva delle società di calcio di cui all’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC – 4.2 (*segue*) I requisiti e le componenti del modello di prevenzione delle società di calcio – 5. Considerazioni conclusive e prospettive future: verso un modello «integrato»

## 1. *La responsabilità amministrativa delle società di calcio ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001*

L’entrata in vigore del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, ha indubbiamente rappresentato un momento cruciale nella storia dell’ordinamento giuridico italiano. Per la prima volta, infatti, è stata disciplinata una specifica forma di responsabilità per le persone giuridiche, che, sebbene qualificata formalmente come «amministrativa», assume sostanzialmente le caratteristiche della responsabilità «penale» prevista per le persone fisiche.<sup>1</sup>

Tale forma di responsabilità viene a configurarsi nel momento in cui un soggetto appartenente all’ente collettivo, e nello specifico un soggetto «apicale» o «sottoposto», commette una delle fattispecie criminose specificamente previste dagli artt. 24 ss. del decreto 231, comunemente note come «reati-presupposto», nell’«interesse» o per un «vantaggio» dell’ente medesimo.

Ai fini della configurazione della responsabilità, è altresì necessario che l’illecito sia «soggettivamente rimproverabile» all’ente. Ciò si verifica quando l’ente non ha implementato misure organizzative e gestionali adeguate a prevenire la

<sup>1</sup> In precedenza, infatti, era stato più volte affermata come irrealizzabile la configurazione di una qualsiasi forma di responsabilità penale in capo alle persone giuridiche, a causa, in particolare, del contrasto tra tale ipotesi ed il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 Cost. Con l’introduzione del D.lgs. n. 231 del 2001 si è, dunque, superato il principio del «*societas delinquere non potest*», favorendo la disciplina di una specifica forma di responsabilità per gli enti collettivi. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a D. PULITANÒ, *La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 415-425; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, 2019, 175 ss.; F. BRICOLA, *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 1010 ss.; M. ROMANO, *Societas delinquere non potest. Nel ricordo di F. Bricola*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1036.